



Iscritto all'Albo dei fondi pensione con il n. 148

STATUTO

FONDO NAZIONALE DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE
PER I LAVORATORI DEL SETTORE AUTOSTRADE,
STRADE, TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

*www.astrifondopensione.it - e-mail: info@astrifondopensione.it
1° ottobre 2018*

PARTE I

IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO

Art. 1 – Denominazione, fonte istitutiva, durata, sede

1. E' costituito "Astri – Fondo Pensione, Fondo nazionale di previdenza complementare per i lavoratori del settore autostrade, strade, trasporti e infrastrutture", in forma abbreviata "Astri – Fondo Pensione", di seguito denominato "Fondo", in attuazione dell'art. 54 del contratto collettivo nazionale di lavoro 16 febbraio 2000 per il personale dipendente da società e consorzi concessionari di autostrade e trafori, dei successivi Accordi intervenuti e dell'Accordo istitutivo 18 novembre 2004, sottoscritti tra Federreti, Fise e le Organizzazioni sindacali FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, SLA-CISAL e UGL-Ausiliari del Traffico, di seguito denominati "fonte istitutiva".
2. Il Fondo ha durata illimitata, fatte salve le ipotesi di scioglimento di cui al successivo art. 37.
3. Il Fondo costituisce, altresì, strumento di attuazione per l'adesione contrattuale e la contribuzione contrattuale previste:
 - dall'Accordo contrattuale del 26 luglio 2016, sottoscritto da Aniasa e le Organizzazioni sindacali FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI e ss.mm.ii.;
 - dall'Accordo contrattuale del 29 luglio 2016 sottoscritto tra Federreti, Fise e le Organizzazioni sindacali FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, SLA-CISAL e UGL-Viabilità e Logistica e ss.mm.ii..
4. Il Fondo ha sede in Roma.

Art. 2 – Forma giuridica

1. Il Fondo ha la forma giuridica di associazione riconosciuta ed è iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 148.

Art. 3 – Scopo

1. Il Fondo ha lo scopo di consentire agli aderenti di disporre, all'atto del pensionamento, di prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio. A tale fine esso provvede alla raccolta dei contributi, alla gestione delle risorse nell'esclusivo interesse degli aderenti e all'erogazione delle prestazioni secondo quanto disposto dalla normativa in materia di previdenza complementare. Il Fondo non ha scopo di lucro.

PARTE II

CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITA' DI INVESTIMENTO

Art. 4 – Regime della forma pensionistica

1. Il Fondo é in regime di contribuzione definita. L'entità delle prestazioni pensionistiche del Fondo è determinata in funzione della contribuzione effettuata e in base al principio della capitalizzazione.

Art. 5 – Destinatari e Soci

1. Sono destinatari del Fondo:

- a) i lavoratori non in prova assunti a tempo indeterminato da aziende che applicano il contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dipendente da società e consorzi concessionari di autostrade e trafori;
- b) i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato dalle aziende di cui alla precedente lettera a), che cumulino nell'arco dell'anno solare (1° gennaio-31 dicembre), presso la stessa azienda, periodi di lavoro non inferiori a tre mesi, potranno aderire al Fondo al compimento di tale periodo. La qualità di socio permane purché l'interessato non abbia esercitato la facoltà di riscatto di cui all'art. 12. La contribuzione al Fondo, che decorre dal termine di cui al comma 6 dell'art. 33, sarà riferita a ciascun periodo di lavoro effettuato nell'anno solare. Il lavoratore a tempo determinato che abbia esercitato la facoltà di riscatto di cui all'art. 12 non può iscriversi nuovamente al Fondo, fatto salvo il caso di nuovo rapporto a tempo indeterminato.
- c) i lavoratori non in prova il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal CCNL per i dipendenti da imprese esercenti autorimesse, noleggio auto con autista, locazione automezzi, noleggio motoscafi, posteggio e custodia autovetture su suolo pubblico e/o privato, lavaggio automatico e non automatico e ingrassaggio automezzi, attività di soccorso stradale e di assistenza alla mobilità nonché le attività direttamente collegate, servizi di noleggio autoambulanze con conducente;
- d) i lavoratori non in prova dipendenti dalla società INFRACOM ITALIA.
- e) i lavoratori subordinati, esclusi i dirigenti, delle Organizzazioni, stipulanti la fonte istitutiva; i dipendenti in aspettativa sindacale ex legge n. 300 del 20 maggio 1970, distaccati presso le Fonti Stipulanti; i dipendenti ed i dirigenti del Fondo Pensione.

In tal caso non opera l'associazione al Fondo delle predette Organizzazioni.

2. Possono essere altresì destinatari del Fondo, alle condizioni indicate nel presente comma, i lavoratori non in prova dipendenti:
 - da imprese che svolgono attività di gestione di infrastrutture stradali e del sistema della viabilità;

- da imprese dei settori convenzionalmente denominati “affini”, intendendosi per tali quelle operanti nell’area dei trasporti e dei servizi alla mobilità, ivi comprese quelle che svolgono attività di supporto e ausiliarie dei trasporti.

Resta ferma la condizione che dette imprese applichino contratti collettivi sottoscritti da almeno una delle organizzazioni che stipulano il contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dipendente da società e consorzi concessionari di autostrade e trafori e che i contratti collettivi di lavoro applicati non prevedano la costituzione di Fondi di previdenza complementare. L’adesione al Fondo è condizionata alla sottoscrizione di specifiche fonti istitutive – comportanti l’integrale accettazione delle norme statutarie del Fondo e del Regolamento elettorale – che stabiliscono i requisiti di accesso, i relativi tempi di adesione e la misura della contribuzione e dovrà essere autorizzata, sentito il parere delle parti firmatarie della fonte istitutiva di cui al comma 1 del precedente art. 1, dal Consiglio di Amministrazione del Fondo a maggioranza dei due terzi dei componenti.

3. Al Fondo sono associati:

- a) i lavoratori che abbiano aderito volontariamente al Fondo;
- b) i lavoratori che abbiano conferito – anche in forma tacita - il solo Trattamento di Fine Rapporto come previsto dal Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modifiche e integrazioni, di seguito definito “Decreto”;
- c) le aziende che hanno alle loro dipendenze almeno un lavoratore associato al Fondo;
- d) i percettori delle pensioni complementari da parte del Fondo;
- e) i familiari dei lavoratori soci destinatari del Fondo stesso, considerati fiscalmente a loro carico dalle vigenti disposizioni di legge.

4. Sono altresì associati per adesione contrattuale al Fondo, per effetto della iscrizione ad ASTRI, in attuazione delle specifiche disposizioni contrattuali nazionali in materia, con il versamento in loro favore del contributo ivi previsto ad esclusivo carico del datore di lavoro:

- a) tutti i lavoratori dipendenti da società e consorzi concessionari di autostrade e trafori, ad eccezione di quelli iscritti ad un Fondo o Cassa di previdenza complementare operante in ambito aziendale;
- b) tutti i lavoratori il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal CCNL di cui al precedente comma 1, lettera c), del presente articolo.

5. Possono, inoltre, essere associati al Fondo le imprese ed i lavoratori dipendenti da aziende che applichino uno dei contratti collettivi indicati nel presente articolo, nelle quali siano operanti iniziative aziendali, Fondi o Casse, preesistenti alla data di costituzione del Fondo, istituite con finalità integrativa dei trattamenti pensionistici e che prevedano un contributo a carico dell’azienda non inferiore o quanto meno equivalente a quello previsto dalla fonte istitutiva di riferimento. L’adesione al Fondo, che dovrà essere autorizzata dal Consiglio di Amministrazione del Fondo, potrà avvenire alla condizione che i competenti organi del Fondo o Cassa preesistente deliberino la confluenza nel Fondo.

6. Possono restare associati al Fondo previo assenso del datore di lavoro – che acquisisce di conseguenza la qualità di associato al Fondo – i lavoratori che, a seguito di trasferimento d’azienda o di ramo di azienda, operato ai sensi dell’art. 2112 cod. civ. e successive

modificazioni e integrazioni, abbiano perso i requisiti di cui al presente articolo, a condizione che nell'impresa accipiente non operi analogo Fondo di previdenza complementare.

Art. 6 – Scelte di investimento

1. Il Fondo è strutturato, secondo una gestione multicomparto, in almeno n. 2 comparti, differenziati per profilo di rischio e rendimento, in modo tale da assicurare agli iscritti una adeguata possibilità di scelta. La Nota informativa descrive le caratteristiche dei comparti e i diversi profili di rischio e rendimento.
2. E' previsto un comparto garantito, destinato ad accogliere il conferimento tacito del TFR, ai sensi della normativa vigente. A seguito di tale conferimento è riconosciuta la facoltà di trasferire la posizione individuale ad altro comparto a prescindere dal periodo minimo di permanenza di cui al successivo comma.
3. L'aderente sceglie all'atto dell'adesione o successivamente il comparto in cui far confluire i versamenti contributivi, con facoltà di modificare nel tempo tale destinazione. L'aderente può inoltre riallocare la propria posizione individuale tra i diversi comparti nel rispetto del periodo minimo di un anno dall'iscrizione, ovvero dall'ultima riallocazione. In caso di mancata scelta nonché per gli associati di cui al comma 4 del precedente art. 5 (iscritti contrattuali) si intende attivata l'opzione verso il comparto identificato dal Fondo. L'aderente può successivamente variare il comparto nel rispetto del periodo minimo di almeno un anno.
4. La Nota informativa contiene la descrizione della politica di investimento effettivamente posta in essere, dei metodi di misurazione e delle tecniche di gestione del rischio utilizzate nonché della ripartizione strategica delle attività.
5. In caso di "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA) la porzione della posizione individuale di cui si chiede il frazionamento verrà fatta confluire nel comparto più prudente individuata dal Fondo e indicato nella Nota Informativa, salvo diversa scelta dell'aderente; questi può successivamente variare il comparto nel rispetto del periodo minimo di permanenza.

Art. 7 – Spese

1. Alla copertura delle spese di gestione amministrativa il Fondo provvede con le contribuzioni di cui al presente articolo oltre che con le eventuali entrate diverse dai contributi complessivamente destinati alle posizioni individuali dei lavoratori soci.
2. L'iscrizione al Fondo comporta le seguenti spese:
 - a) spese da sostenere all'atto dell'adesione: una quota "una tantum", in cifra fissa, il cui importo, di pari entità e a carico sia dell'aderente che dell'azienda, è stabilito dal Consiglio di Amministrazione. Tale quota, nella misura prevista per l'aderente, è

dovuta anche dai lavoratori che hanno conferito al Fondo il solo Trattamento di Fine Rapporto;

b) spese relative alla fase di accumulo:

b.1) direttamente a carico dell'aderente e del datore di lavoro:

i) una quota associativa annuale, in cifra fissa, il cui importo, di pari entità e a carico sia dell'aderente che dell'azienda, è stabilito dal Consiglio di Amministrazione; tale quota, nella misura prevista per l'aderente, è dovuta anche dai lavoratori che hanno conferito al Fondo il solo Trattamento di Fine Rapporto;

ii) una quota associativa annuale, in cifra fissa, è dovuta al Fondo dai percettori delle pensioni complementari nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione;

b.2) indirettamente a carico dell'aderente, in percentuale del singolo comparto.

c) spese relative alla fase di erogazione delle rendite.

d) spese relative alla prestazione erogata in forma di "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA).

3. Gli importi relativi alle spese di cui ai precedenti comma non sono accreditati sulle posizioni individuali dei soci ma destinati alla copertura delle spese di gestione amministrativa del Fondo. Attesa la loro specifica finalità di destinazione, tali importi non sono trasferibili né conferibili ad altre forme di previdenza complementare o a fondi aventi analoghe finalità.
4. Gli importi relativi alle spese di cui al precedente comma 2 sono riportati nella Nota informativa. L'organo di amministrazione definisce i criteri e le modalità di prelievo delle suddette spese e li indica nella Nota informativa.
5. L'organo di amministrazione definisce i criteri e le modalità secondo cui vengono ripartite fra gli aderenti le eventuali differenze fra le spese gravanti sugli aderenti e i costi effettivamente sostenuti dal Fondo e li indica nel bilancio e nella comunicazione periodica.

PARTE III

CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI

Art. 8 – Contribuzione

1. Il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando.
2. La misura minima dei contributi a carico, rispettivamente, delle imprese e dei lavoratori aderenti è stabilita dalla fonte istitutiva e sue successive modifiche, e può essere in cifra

fissa ovvero in misura percentuale secondo i criteri indicati all'art. 8, comma 2, del Decreto e sono obbligatori per la parte in essa stabilita a carico dei lavoratori soci, ivi compresa l'ulteriore contribuzione a loro esclusivo carico, e delle imprese associate.

3. Contribuzioni più elevate rispetto a quelle di cui al precedente comma 2 sono ammesse nel caso che le stesse siano previste da preesistenti forme di previdenza complementare aziendalemente in atto per le quali, ai sensi del precedente art. 5, sia stata autorizzata la confluenza nel Fondo.
4. Ferme restando le predette misure minime, riportate nella Nota informativa, l'aderente determina liberamente l'entità della contribuzione a proprio carico, secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione del Fondo.
5. E' prevista l'integrale destinazione del TFR maturando al Fondo, ad eccezione dei casi previsti dalla normativa vigente, riportati nella Nota informativa.
6. Per gli associati di cui al comma 4 del precedente art. 5 (iscritti contrattuali) la misura della contribuzione, a esclusivo carico del datore di lavoro, è fissata dalle disposizioni contrattuali di riferimento. Il contributo del datore di lavoro è dovuto anche agli iscritti che abbiano conferito o conferiscano al Fondo soltanto il TFR sia in forma esplicita che tacita. La contribuzione a carico del datore di lavoro non è dovuta nei casi di trasferimento della posizione di cui al successivo art. 12. Tali associati sono liberi di attivare la contribuzione al Fondo, nelle misure stabilite dalle relative disposizioni contrattuali e in conformità a quanto disposto al precedente comma 2, tramite sottoscrizione dell'apposita modulistica.
7. Le contribuzioni a carico delle imprese sono dovute solamente per i lavoratori aderenti al Fondo e pertanto non si avrà alcun trattamento sostitutivo o alternativo anche di diversa natura, sia collettivo che individuale, nelle ipotesi di mancata adesione del lavoratore al Fondo o di successiva perdita della qualità di socio.
8. Le predette contribuzioni, ivi compresi gli importi prelevati dal TFR, saranno trattenute, con cadenza mensile, in occasione della corresponsione delle relative competenze e versate al Fondo ogni tre mesi (aprile, luglio, ottobre, gennaio) con riferimento al trimestre precedente.
9. L'adesione al Fondo realizzata tramite il solo conferimento del TFR maturando non comporta l'obbligo di versamento della contribuzione a carico del lavoratore né del datore di lavoro, salvo diversa volontà degli stessi. Qualora il lavoratore contribuisca al Fondo, è dovuto anche il contributo del datore di lavoro stabilito dalle fonti istitutive.
10. In costanza del rapporto di lavoro l'aderente ha facoltà di sospendere la contribuzione a proprio carico, con conseguente sospensione dell'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro, fermo restando il versamento del TFR maturando al Fondo. E' possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento.
11. L'aderente può decidere di proseguire la contribuzione al Fondo oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che alla data del pensionamento possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare.
12. In caso di mancato o ritardato versamento, il datore di lavoro è tenuto a reintegrare la posizione individuale dell'aderente secondo modalità operative definite dal Consiglio di

Amministrazione con apposita regolamentazione Inoltre, il datore di lavoro è tenuto a risarcire il Fondo di eventuali spese dovute al mancato adempimento contributivo.

13. Il Consiglio di Amministrazione definisce le modalità per il versamento dei contributi nonché le penalità dovute in caso di mancato o ritardato versamento da parte delle imprese nei confronti del Fondo.

Art. 9 – Determinazione della posizione individuale

1. La posizione individuale consiste nel capitale accumulato di pertinenza di ciascun aderente, è alimentata dai contributi netti versati, dagli importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari e dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ed è ridotta da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.
2. Per contributi netti si intendono i versamenti al netto delle spese direttamente a carico dell'aderente, di cui all'art. 7, comma 2.
3. La posizione individuale viene rivalutata in base al rendimento dei comparti. Il rendimento di ogni singolo comparto è calcolato come variazione del valore della quota dello stesso nel periodo considerato.
4. Ai fini del calcolo del valore della quota le attività che costituiscono il patrimonio del comparto sono valutate al valore di mercato; pertanto le plusvalenze e le minusvalenze maturate concorrono alla determinazione della posizione individuale, a prescindere dal momento di effettivo realizzo.
5. Il Fondo determina il valore della quota e, conseguentemente, della posizione individuale di ciascun aderente con cadenza almeno mensile, alla fine di ogni mese. I versamenti sono trasformati in quote e frazioni di quote sulla base del primo valore di quota successivo al giorno in cui si sono resi disponibili per la valorizzazione.

Art. 10 – Prestazioni pensionistiche

1. Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell'aderente, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. L'aderente che decide di proseguire volontariamente la contribuzione ai sensi del comma 10 dell'art. 8 ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.
2. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente, che abbia trasferito al Fondo la propria posizione, per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.
3. L'aderente, che abbia cessato l'attività lavorativa e abbia maturato almeno 20 anni di contribuzione in regimi obbligatori di appartenenza e 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate, in tutto o in parte, in forma di "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA) con un

anticipo massimo di cinque anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.

4. L'aderente, che abbia cessato l'attività lavorativa, sia rimasto successivamente inoccupato per un periodo di tempo superiore a 24 mesi e abbia maturato 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, ha facoltà di richiedere la rendita di cui al precedente comma 3 con un anticipo massimo di 10 anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.
5. Nel corso dell'erogazione della RITA l'aderente può richiederne la revoca; ciò comporta la cessazione dell'erogazione delle rate residue.
6. Nel caso in cui non venga utilizzata l'intera posizione individuale a titolo di RITA, l'aderente ha la facoltà di richiedere, con riferimento alla sola porzione residua della posizione individuale, il riscatto e l'anticipazione di cui ai successivi artt. 12 e 13, ovvero la prestazione pensionistica.
7. In caso di trasferimento ad altra forma pensionistica la RITA si intende automaticamente revocata e viene trasferita l'intera posizione individuale.
8. L'aderente ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50 per cento della posizione individuale maturata. Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l'importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore dell'aderente il 70 per cento della posizione individuale maturata risulti inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'aderente può optare per la liquidazione in capitale dell'intera posizione maturata.
9. L'aderente che, sulla base della documentazione prodotta, risulta assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto a una forma pensionistica complementare, istituita alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, può richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica complementare in capitale.
10. Le prestazioni pensionistiche sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità, pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.
11. L'aderente che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica e intenda esercitare tale diritto può trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate da quest'ultima. In tal caso si applica quanto previsto dall'art. 12 commi 5 e 6.

Art. 11 - Erogazione della rendita

1. Per l'erogazione delle prestazioni pensionistiche in forma di rendita il Fondo stipula, nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalle disposizioni vigenti, apposite convenzioni con una o più imprese di assicurazione di cui all'art. 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e integrazioni.

2. A seguito dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica il valore della posizione individuale, eventualmente integrato della garanzia di risultato, al netto della eventuale quota di prestazione da erogare in forma di capitale, viene impiegato quale premio unico per la costituzione di una rendita vitalizia immediata.
3. Il Fondo può prevedere anche altre forme di rendita vitalizia.

Art. 12 – Trasferimento e riscatto della posizione individuale

1. L'aderente, in costanza dei requisiti di partecipazione al Fondo, può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al Fondo.
2. Anche prima del suddetto periodo minimo di permanenza, l'aderente che perda i requisiti di partecipazione al Fondo prima del pensionamento può:
 - a) trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;
 - b) riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;
 - c) riscattare l'intera posizione individuale maturata in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi.
 - d) riscattare l'intera posizione individuale maturata ai sensi dell'art. 14, comma 5 del Decreto
 - e) mantenere la posizione individuale accantonata presso il Fondo, anche in assenza di contribuzione.
3. In caso di decesso dell'aderente prima dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, ovvero nel corso dell'erogazione della "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA) posizione individuale è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti la posizione individuale resta acquisita al Fondo.
4. Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste altre forme di riscatto della posizione.
5. Il Fondo provvede agli adempimenti conseguenti all'esercizio delle predette facoltà da parte dell'aderente con tempestività e comunque entro il termine massimo di sei mesi dalla ricezione della richiesta; l'importo oggetto di trasferimento o riscatto è quello risultante al primo giorno di valorizzazione utile successivo a quello in cui il Fondo ha verificato la sussistenza delle condizioni che danno diritto al trasferimento o al riscatto.
6. Il trasferimento della posizione individuale e il riscatto totale comportano la cessazione della partecipazione al Fondo.

7. Il Fondo provvede, previa apposita richiesta da parte del Fondo negoziale territoriale di riferimento, al trasferimento delle posizioni alimentate unicamente dai contributi contrattuali, al fine di agevolare la ricongiunzione delle stesse alla posizione aperta presso il Fondo negoziale territoriale al quale i lavoratori abbiano già aderito

Art. 13 - Anticipazioni

1. L'aderente può conseguire un'anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi e misure:
 - a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime, attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
 - b) decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75 per cento, per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli o per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'art. 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
 - c) decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30 per cento, per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze.
2. Le disposizioni che specificano i casi e regolano le modalità operative in materia di anticipazioni sono riportate in apposito documento.
3. Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75 per cento della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.
4. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per esercitare il diritto all'anticipazione sono considerati utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente, che abbia trasferito al Fondo la propria posizione, per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale.
5. Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, ai sensi dell'art. 11, comma 8, del Decreto, a scelta dell'aderente e in qualsiasi momento.
6. Le anticipazioni di cui al comma 1, lettera a), sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.

PARTE IV

PROFILI ORGANIZZATIVI

A) ORGANIZZAZIONE DEL FONDO

Art. 14 – Organi del Fondo

1. Sono Organi del Fondo:
 - l’Assemblea dei Delegati
 - il Consiglio di Amministrazione
 - il Presidente e il Vice Presidente
 - il Collegio dei Sindaci
2. La rappresentanza delle imprese e dei lavoratori negli Organi collegiali del Fondo è regolata secondo il criterio della pariteticità.

Art. 15 – Assemblea dei Delegati – Criteri di costituzione e composizione

1. L’Assemblea è formata da sessanta componenti, di seguito denominati “Delegati”, dei quali trenta eletti in rappresentanza dei lavoratori soci e trenta eletti in rappresentanza delle imprese associate, secondo le modalità indicate nel Regolamento elettorale, che costituisce parte integrante delle fonti istitutive.
2. I componenti restano in carica tre anni e possono essere rieletti per non più di due volte consecutive. I componenti dell’Assemblea decadono in caso di elezione nel Consiglio di Amministrazione o nel Collegio dei Sindaci.
3. Il componente dell’Assemblea che nel corso del mandato cessa o decade dall’incarico per qualsiasi motivo viene sostituito da altro componente della stessa rappresentanza di appartenenza secondo le modalità indicate nel Regolamento elettorale. Il componente subentrato rimane in carica fino alla scadenza del mandato di quello sostituito.

Art. 16 – Assemblea dei Delegati – Attribuzioni

1. L’Assemblea si riunisce in seduta ordinaria o straordinaria.
2. L’Assemblea ordinaria:
 - a) elegge disgiuntamente, tramite le rispettive rappresentanze dei lavoratori soci e delle imprese associate, nel rispetto del principio di pariteticità, il Consiglio di Amministrazione, secondo quanto previsto al successivo art. 18;

- b) elegge disgiuntamente, tramite le rispettive rappresentanze dei lavoratori soci e delle imprese associate, nel rispetto del principio di pariteticità, i componenti effettivi e supplenti del Collegio dei Sindaci, secondo quanto previsto al successivo art. 24.
3. L'Assemblea, inoltre, ha le seguenti attribuzioni:
- a) approva i bilanci consuntivo e preventivo predisposti dal Consiglio di Amministrazione ai sensi di quanto previsto dall'art. 20, comma 2, lettera g), del presente Statuto;
 - b) promuove le azioni di responsabilità nei confronti dei componenti del Consiglio di Amministrazione, a norma degli artt. 22 e 2393 del codice civile, e nei confronti dei componenti del Collegio dei Sindaci, secondo quanto previsto dall'art. 2407 del codice civile;
 - c) delibera su ogni questione sottoposta al suo esame dal Consiglio di Amministrazione;
 - d) definisce, su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'eventuale compenso per i componenti del Consiglio di Amministrazione, per il Presidente, il Vice Presidente e per i componenti del Collegio dei Sindaci.
4. L'Assemblea in seduta straordinaria:
- a) delibera sulle modifiche del presente Statuto, di cui all'art. 20, comma 2, lettera k), proposte dal Consiglio di Amministrazione;
 - b) delibera sullo scioglimento del Fondo e nomina i liquidatori.

Art. 17 – Assemblea dei Delegati – Modalità di funzionamento e deliberazioni

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di impedimento, dal Vice Presidente, coadiuvato da un Segretario nominato, di volta in volta, dall'Assemblea anche al di fuori del proprio ambito. Il Presidente constata la regolarità della convocazione e dello svolgimento dell'Assemblea.
2. L'Assemblea in seduta ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio.
3. L'Assemblea deve essere altresì convocata quando il Presidente del Consiglio di Amministrazione ne ravvisi la necessità o quando ne faccia richiesta scritta e motivata al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con tassativa indicazione degli argomenti da trattare, almeno un decimo dei componenti l'Assemblea dei Delegati.
4. L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, su delibera del Consiglio stesso, ovvero dal Presidente del Collegio dei Sindaci nel caso previsto dal comma 3 dell'art. 19, mediante comunicazione contenente l'indicazione del luogo, giorno e ora e degli argomenti posti all'ordine del giorno, da inviare, a mezzo raccomandata ovvero telegramma, telefax o altro mezzo di comunicazione con ricezione documentabile, ai

componenti dell'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione. Qualora, ad insindacabile giudizio del Presidente del Consiglio di Amministrazione, sussistano ragioni di urgenza, la convocazione va inviata almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione.

5. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno due terzi dei componenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti.
6. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti dei componenti e delibera con il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti ovvero di almeno tre quarti dei componenti con riferimento alle delibere di cui al comma 4, lettera b), del precedente art. 16.
7. Ogni componente dell'Assemblea ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da altro componente della stessa rappresentanza cui appartiene. La delega di rappresentanza può essere conferita soltanto per Assemblee singole, con effetto anche per gli eventuali aggiornamenti, e non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Ciascun componente non può avere più di una delega. La delega deve essere conferita per iscritto, anche in calce all'avviso di convocazione, e va conservata agli atti del Fondo.
8. Il verbale di riunione dell'Assemblea ordinaria è redatto dal Segretario ed è sottoscritto dal Presidente.
9. Il verbale di riunione dell'Assemblea straordinaria è redatto da un notaio.

Art. 18 – Consiglio di Amministrazione – Criteri di costituzione e composizione

1. Il Fondo è amministrato da un Consiglio di Amministrazione costituito da 16 componenti di cui la metà eletta dall'Assemblea in rappresentanza dei lavoratori soci e l'altra metà eletta in rappresentanza delle imprese associate.
2. L'elezione del Consiglio di Amministrazione avviene con le modalità di cui ai successivi comma 3 e 4.
3. L'elezione dei Consiglieri in rappresentanza dei lavoratori soci avviene sulla base di liste presentate e sottoscritte, congiuntamente o disgiuntamente, dalle Organizzazioni sindacali firmatarie l'Accordo istitutivo del Fondo ovvero da almeno 1/3 dei relativi componenti l'Assemblea dei Delegati. Le liste sono composte da un numero di candidati pari a quello dei Consiglieri da eleggere; a ciascun candidato effettivo è collegato un candidato supplente che subentra al Consigliere eletto quando questi venga a cessare per qualsiasi motivo dalla carica. Sono eletti Consiglieri i candidati della lista che abbia ottenuto il voto favorevole di almeno 2/3 degli aventi diritto di voto.
4. L'elezione dei Consiglieri in rappresentanza delle imprese avviene sulla base di una lista unica presentata e sottoscritta congiuntamente dalle Associazioni imprenditoriali firmatarie l'Accordo istitutivo del Fondo. La lista è composta da un numero di candidati pari a quello

dei Consiglieri da eleggere maggiorato del 50%. I candidati sono eletti secondo l'ordine progressivo di lista. In caso di revoca del mandato da parte dell'azienda nei confronti del proprio rappresentante eletto nel Consiglio di Amministrazione, di dimissioni, di cessazione del rapporto di lavoro o di sopravvenienza di cause che non consentano l'esercizio delle funzioni, l'azienda è tenuta a darne comunicazione al Presidente del Fondo entro quindici giorni dalla data della revoca, delle dimissioni o del verificarsi degli altri eventi indicati, designando al contempo un sostituto. In mancanza di tale designazione subentra il primo dei non eletti.

5. L'elezione del Consiglio di Amministrazione avviene entro un mese dalla elezione dell'Assemblea dei Delegati.
6. Tutti i membri del Consiglio devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa vigente.
7. La perdita dei requisiti di onorabilità o il sopravvenire di situazioni di incompatibilità comportano la decadenza dal Consiglio di amministrazione.
8. I componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica tre anni, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e possono essere rieletti per non più di tre mandati consecutivi.

Art. 19 - Cessazione e decadenza degli Amministratori

1. Qualora nel corso del mandato uno o più Amministratori dovessero cessare dall'incarico per qualsiasi motivo, i Consiglieri subentrati quali sostituti ai sensi di quanto disposto ai comma 3 e 4 del precedente art. 18 decadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.
2. Se viene contestualmente meno la metà dei componenti del Consiglio di Amministrazione, gli Amministratori rimasti in carica procedono all'attivazione delle modalità per la rielezione dell'intero Consiglio.
3. Qualora venissero a cessare tutti gli Amministratori deve essere convocata d'urgenza l'Assemblea da parte del Collegio dei Sindaci il quale può compiere nel frattempo tutti gli atti di ordinaria amministrazione.
4. Gli Amministratori che non intervengano senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive del Consiglio decadono automaticamente dall'incarico e si provvede alla loro sostituzione con le modalità di cui ai comma 3 e 4 del precedente art. 18.

Art. 20 – Consiglio di amministrazione – Attribuzioni

1. Al Consiglio di amministrazione sono attribuiti tutti poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per l'attuazione di quanto previsto dal presente Statuto; esso ha facoltà di compiere tutti gli atti necessari e opportuni al conseguimento dello scopo del Fondo che non siano attribuiti all'Assemblea.

2. In particolare, il Consiglio di amministrazione:

- a) elegge al suo interno, nella prima seduta successiva alla sua elezione, il Presidente, individuato alternativamente fra i componenti eletti in rappresentanza delle imprese associate e quelli eletti in rappresentanza dei lavoratori soci, e il Vice Presidente fra i componenti della rappresentanza che non ha espresso il Presidente;
- b) determina gli indirizzi generali di organizzazione e gestione del Fondo, adottando misure finalizzate alla trasparenza nel rapporto con i soci, secondo i criteri previsti dalla COVIP e di quanto indicato dall'art. 34 del presente Statuto;
- c) adotta, in conformità a quanto previsto dalla COVIP, i criteri per la tenuta delle scritture contabili, verificando l'operato dei soggetti a cui le stesse siano state affidate;
- d) individua, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e dagli artt. 28 e 30 del presente Statuto, la banca depositaria e l'eventuale soggetto a cui affidare la gestione amministrativa del Fondo e approva le relative convenzioni;
- e) individua, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e dall'art. 27 del presente Statuto, i soggetti a cui affidare la gestione del patrimonio del Fondo, attribuisce ad essi gli obiettivi prioritari della gestione, identificando la combinazione di rischio e rendimento maggiormente rispondente ai suddetti obiettivi, approva le relative convenzioni e valuta i risultati ottenuti dai singoli gestori mediante raffronto con parametri di mercato oggettivi e confrontabili;
- f) esercita i diritti di voto eventualmente inerenti ai valori mobiliari nei quali risultino investite le disponibilità del Fondo, se del caso anche mediante delega da conferire di volta in volta;
- g) predispone e sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei Delegati il bilancio annuale del Fondo e la relazione attinente alla situazione consuntiva di ogni esercizio, all'attività svolta dal Fondo ed alla composizione del patrimonio, secondo le indicazioni della COVIP, unitamente al bilancio preventivo per l'esercizio successivo;
- h) propone all'Assemblea, ove ne abbia ravvisato l'opportunità, la Società di revisione per la certificazione del bilancio del Fondo;
- i) in presenza di vicende del Fondo tali da incidere sull'equilibrio del Fondo medesimo, segnala alla COVIP, ai sensi della normativa vigente, i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia dell'equilibrio del Fondo;
- j) delibera le modifiche necessarie per adeguare le norme statutarie a sopravvenute disposizioni di legge o di normativa secondaria ovvero della fonte istitutiva, nonché ad istruzioni e disposizioni della COVIP. Tali modifiche dovranno essere comunicate alla COVIP – per la loro approvazione qualora determinate dalla fonte istitutiva – e portate a conoscenza della prima Assemblea ordinaria immediatamente successiva;

- k) propone all'approvazione dell'Assemblea straordinaria dei Delegati le altre modifiche al presente Statuto;
- l) definisce il limite massimo delle risorse destinate al finanziamento delle spese di gestione e determina, secondo quanto previsto dal precedente art. 7, la misura della quota di adesione e della quota associativa annuale;
- m) stabilisce criteri e modalità in ordine al versamento dei contributi di cui agli artt. 7 e 8, alle domande di prestazione, di riscatto, di trasferimento, di anticipazione e di reintegro della posizione;
- n) può conferire deleghe a propri componenti affinché, anche disgiuntamente, pongano in essere tutti gli atti necessari e conseguenti al perfezionamento di operazioni preventivamente autorizzate;
- o) nomina il Direttore generale responsabile del Fondo, stabilendone i poteri, le facoltà ed il compenso e conferisce al Presidente il mandato di provvedere, sussistendo oggettive necessità, ad eventuali assunzioni di personale e all'eventuale attribuzione di incarichi professionali o di collaborazione;
- p) autorizza le adesioni al Fondo di cui all'art. 5, comma 2, del presente Statuto;
- q) autorizza le adesioni al Fondo di cui all'art. 5, comma 4, del presente Statuto;
- r) individua, ai fini dell'art. 6, comma 2, del Decreto le imprese assicurative incaricate di provvedere all'erogazione delle prestazioni sotto forma di rendita e approva le relative convenzioni;
- s) indice le elezioni per il rinnovo dell'Assemblea dei Delegati, secondo quanto disposto al riguardo dal Regolamento elettorale, e provvede alla sua convocazione entro 45 giorni dalla proclamazione degli eletti;
- t) propone all'Assemblea straordinaria dei Delegati, nei casi previsti, la liquidazione del Fondo.

Art. 21 – Consiglio di amministrazione - Modalità di funzionamento e responsabilità

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte l'anno su convocazione del Presidente o, in caso di impedimento, del Vice Presidente. Il Consiglio è altresì convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno ai fini del corretto funzionamento del Fondo ovvero qualora ne faccia richiesta scritta e motivata al Presidente almeno un terzo dei Consiglieri.
2. Il Consiglio è convocato mediante comunicazione contenente l'indicazione del luogo, giorno e ora e degli argomenti all'ordine del giorno, da inviare a mezzo raccomandata ovvero telegramma, telefax o altro mezzo di comunicazione con ricezione documentabile, ai componenti del Consiglio stesso e del Collegio dei Sindaci almeno dieci giorni prima

della data della riunione. Qualora, ad insindacabile giudizio del Presidente, sussistano ragioni d'urgenza la convocazione va inviata almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione.

3. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in caso d'impedimento, dal Vice Presidente.
4. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito e delibera con la maggioranza assoluta dei componenti. Non sono ammesse deleghe. Per le materie di cui alle lettere d) (individuazione banca depositaria e gestore amministrativo), e) (individuazione gestori finanziari), o) (nomina Direttore generale responsabile del Fondo e mandato al Presidente in ordine al personale del Fondo), p) (adesioni al Fondo di cui all'art. 5, comma 2), r) (convenzioni con imprese assicuratrici erogatrici delle rendite), delibera con la maggioranza dei due terzi dei componenti. Per la validità delle delibere aventi ad oggetto le materie di cui agli artt. 6 (regime delle prestazioni e modelli gestionali) e 7 (banca depositaria) del Decreto è necessaria la presenza di almeno due consiglieri in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'art. 4, comma 2, lettera a) o b) del Decreto del Ministro del Lavoro, n. 211/1997, dei quali uno in rappresentanza delle imprese associate e uno dei lavoratori soci.
5. Le riunioni e le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario che viene nominato dal Consiglio, su proposta del Presidente, anche al di fuori del proprio ambito.
6. Gli Amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dal presente Statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze e sono solidalmente responsabili verso il Fondo per i danni derivanti dalla inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di funzioni in concreto attribuite ad uno o più Amministratori.
7. Nei confronti degli Amministratori si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2391, 1° comma, 2392, 2393, 2394, 2394/bis, 2395 e 2629 bis del Codice Civile.

Art. 22 – Presidente e Vice Presidente

1. Il Presidente ed il Vice Presidente del Fondo sono eletti, per la stessa durata triennale, dal Consiglio di Amministrazione, rispettivamente e a turno, fra i componenti eletti in rappresentanza delle imprese associate e quelli eletti in rappresentanza dei lavoratori soci. In caso di decadenza dal mandato, per qualunque causa, il Consiglio provvede, nell'ambito della componente di appartenenza, alla nomina del nuovo Presidente e/o Vice Presidente per il periodo mancante alla scadenza della carica.
2. Il Presidente ha la legale rappresentanza del Fondo e sta per esso in giudizio. In caso di impedimento del Presidente, i relativi poteri e funzioni sono esercitati dal Vice Presidente. Il Presidente può delegare determinate attribuzioni al Vice Presidente definendo i limiti della delega.

3. Il Presidente, inoltre, dispone in particolare delle seguenti attribuzioni:
- a) indice, previa delibera del Consiglio di Amministrazione a norma del precedente art. 20, lettera s), le elezioni per il rinnovo dell'Assemblea dei Delegati secondo le procedure e modalità previste dal Regolamento elettorale;
 - b) convoca, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, e presiede l'Assemblea dei Delegati;
 - c) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
 - d) tiene i rapporti con la COVIP, provvede alle comunicazioni in materia di andamento della gestione, trasmette ogni variazione o innovazione della fonte istitutiva, unitamente ad una nota illustrativa delle modifiche apportate, e segnala, in presenza di vicende che possano incidere sull'equilibrio del Fondo, i provvedimenti che si intendono adottare per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio;
 - e) trasmette alla COVIP le delibere aventi ad oggetto le modifiche statutarie;
 - f) sovrintende al funzionamento del Fondo;
 - g) cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione e svolge ogni altro compito che gli venga attribuito dal Consiglio stesso;
 - h) vigila sull'insorgenza di situazioni di conflitto di interesse ed effettua le comunicazioni in materia alla COVIP.

Art. 23 – Direttore generale responsabile del Fondo

- 1. Il Direttore generale responsabile del Fondo è nominato dal Consiglio di Amministrazione.
- 2. Il Direttore generale responsabile del Fondo deve possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come definiti dalla normativa vigente.
- 3. Il venir meno dei requisiti di cui al precedente comma comporta la decadenza dall'incarico.
- 4. Il Consiglio di Amministrazione deve accertare il possesso in capo al Direttore generale responsabile del Fondo dei suddetti requisiti, nonché l'assenza di cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente.
- 5. Il Direttore generale responsabile del Fondo svolge la propria attività in maniera autonoma e indipendente e riferisce direttamente al Consiglio di Amministrazione sui risultati della propria attività. Nei suoi confronti si applicano le disposizioni di cui all'art. 2396 del Codice Civile.
- 6. Spetta in particolare al Direttore generale responsabile del Fondo:
 - verificare che la gestione del Fondo sia svolta nell'esclusivo interesse degli aderenti, nel rispetto della normativa vigente nonché delle disposizioni del presente Statuto;

- vigilare sul rispetto dei limiti di investimento, complessivamente e per ciascuna linea in cui si articola la gestione finanziaria del Fondo;
 - inviare alla COVIP, sulla base delle disposizioni dalla stessa emanate, dati e notizie sull'attività complessiva del Fondo e ogni altra comunicazione prevista dalla normativa vigente;
 - vigilare sulle operazioni in conflitto di interesse e sull'adozione di prassi operative idonee a meglio tutelare gli aderenti.
7. Il Direttore generale responsabile del Fondo ha l'obbligo di segnalare alla COVIP, in presenza di vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo, i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.

Art. 24 – Collegio dei Sindaci - Criteri di costituzione

1. Il Collegio dei Sindaci è costituito da quattro componenti effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea, di cui la metà eletta in rappresentanza dei lavoratori soci e l'altra metà eletta in rappresentanza delle imprese associate.
2. In attuazione del principio di pariteticità, i componenti dell'Assemblea in rappresentanza dei lavoratori soci e quelli in rappresentanza delle imprese associate provvedono disgiuntamente alla elezione dei rispettivi componenti del Collegio dei Sindaci secondo le modalità di cui ai successivi comma 3 e 4.
3. L'elezione dei Sindaci in rappresentanza dei lavoratori soci avviene sulla base di liste presentate e sottoscritte, congiuntamente o disgiuntamente, dalle Organizzazioni sindacali firmatarie l'Accordo istitutivo del Fondo ovvero da almeno 1/3 dei relativi componenti l'Assemblea dei Delegati. Ciascuna lista contiene i nomi di due Sindaci effettivi e di un Sindaco supplente. Risultano eletti i candidati della lista che abbia ottenuto il voto favorevole di almeno 2/3 degli aventi diritto di voto.
4. L'elezione dei Sindaci in rappresentanza delle imprese avviene sulla base di una lista unica, presentata e sottoscritta congiuntamente dalle Associazioni imprenditoriali firmatarie l'Accordo istitutivo del Fondo, contenente i nomi di due Sindaci effettivi e di un Sindaco supplente.
5. L'elezione dei componenti del Collegio dei Sindaci avviene contestualmente a quella dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
6. Tutti i componenti del Collegio dei Sindaci devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa vigente.
7. La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di incompatibilità comportano la decadenza dall'incarico.
8. I componenti del Collegio dei Sindaci restano in carica tre anni e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica. Possono essere riconfermati per non più di tre mandati consecutivi.
9. Il Sindaco che cessa dalla carica per qualsiasi motivo è sostituito per il periodo residuo dal supplente designato nell'ambito della relativa componente. La prima Assemblea successiva alla cessazione provvede alla nomina dei Sindaci effettivi e supplenti necessari per

l'integrazione del Collegio. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica. Se con i Sindaci supplenti non si completa il Collegio, l'Assemblea dei Delegati provvede all'integrazione del Collegio.

10. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.
11. Il Collegio nomina nel proprio ambito il Presidente tra i componenti della rappresentanza che non ha espresso il Presidente del Fondo.

Art. 25 – Collegio dei Sindaci – Attribuzioni

1. Il Collegio dei Sindaci controlla l'amministrazione del Fondo, vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Fondo e sul suo concreto funzionamento.
2. Al Collegio viene inoltre attribuita la funzione di controllo contabile, attraverso l'accertamento della regolare tenuta della contabilità e della corrispondenza del bilancio con le risultanze dei libri e delle risultanze contabili. Il Collegio esprime, con apposita relazione, un giudizio sul bilancio di esercizio.
3. Il Collegio ha l'obbligo di segnalare alla COVIP eventuali vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo nonché i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.
4. Il Collegio ha altresì l'obbligo di comunicare alla COVIP, informandone per conoscenza il Presidente del Fondo, eventuali irregolarità riscontrate in grado di incidere negativamente sulla corretta amministrazione e gestione del Fondo e di trasmettere alla COVIP sia i verbali delle riunioni nelle quali abbia riscontrato che i fatti esaminati integrino fattispecie di irregolarità, sia i verbali delle riunioni che abbiano escluso la sussistenza di tali irregolarità allorché, ai sensi dell'art. 2404 Codice Civile, ultimo comma, si sia manifestato un dissenso in seno al Collegio.

Art. 26 – Collegio dei Sindaci - Modalità di funzionamento e responsabilità

1. Il Presidente sovrintende all'attività del Collegio, cura i rapporti con gli altri Organi del Fondo e presiede le riunioni del Collegio.
2. Il Collegio dei Sindaci, che si riunisce di norma a cadenza trimestrale, è convocato dal Presidente mediante comunicazione contenente l'indicazione del luogo, giorno e ora e degli argomenti all'ordine del giorno, da inviare a mezzo raccomandata ovvero telegramma, telefax o altro mezzo di comunicazione con ricezione documentabile, almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione. Qualora, ad insindacabile giudizio del Presidente del Collegio, sussistano ragioni di urgenza la convocazione può essere inviata almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione.

3. Delle riunioni e delle verifiche effettuate viene redatto verbale, sottoscritto dal Presidente, che è conservato, a cura del Collegio, agli atti del Fondo.
4. Il Collegio dei Sindaci è validamente costituito con la partecipazione di almeno tre componenti effettivi e delibera a maggioranza assoluta dei componenti. Non sono ammesse deleghe. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
5. I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo, durante un esercizio sociale, a due riunioni del Collegio, decadono.
6. I componenti effettivi del Collegio devono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea e sono convocati con le stesse modalità. I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo a due Assemblee consecutive o, durante un esercizio sociale, a due riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione, decadono.
7. I Sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della veridicità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.
8. Essi sono responsabili in solido con gli Amministratori per i fatti o le omissioni di questi che abbiano causato un danno al Fondo, quando il danno non si sarebbe prodotto qualora avessero vigilato in conformità agli obblighi della loro carica.
9. L'azione di responsabilità nei confronti dei Sindaci è disciplinata dall'art. 2407 del Codice Civile.

Art. 26 bis – Consulta delle Organizzazioni

1. Qualora, in applicazione dell'art. 5 comma 2, il campo dei destinatari del Fondo venga a ricomprendere i soggetti ed i settori convenzionalmente denominati "affini", sarà costituita, su base paritetica, la Consulta delle organizzazioni, formata da rappresentanti designati, nei rispettivi ambiti, dalle associazioni datoriali e dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori che hanno dato vita al Fondo nonché dai soggetti che abbiano sottoscritto specifiche fonti istitutive per l'adesione al Fondo.
2. La Consulta, che si riunisce almeno due volte l'anno, costituisce la sede per una informativa in ordine all'andamento del Fondo ed adempie a compiti consultivi al fine di contribuire al miglior funzionamento del Fondo stesso anche attraverso pareri, comunque non vincolanti, sulle problematiche di maggior rilievo.

B) GESTIONE PATRIMONIALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Art. 27 – Incarichi di gestione

1. Le risorse finanziarie del Fondo destinate ad investimenti sono affidate in gestione mediante convenzione con soggetti gestori abilitati ai sensi della normativa vigente.
2. Ai sensi dell'art. 6 comma 1 lettere d) ed e) del Decreto, il Fondo può sottoscrivere o acquisire azioni o quote di società immobiliari nonché quote di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi ovvero quote di fondi comuni di investimento mobiliare chiusi, nei limiti previsti dalla normativa vigente.
3. I soggetti gestori sono individuati nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalle disposizioni vigenti e, comunque, in modo da garantire la trasparenza del procedimento e la coerenza tra obiettivi e modalità gestionali, decisi preventivamente dagli Amministratori, e i criteri di scelta dei gestori. Al tal fine il Consiglio di Amministrazione si attiene alle istruzioni della COVIP.
4. Il Consiglio di Amministrazione provvede alla selezione dei gestori, previa identificazione di requisiti minimi qualitativi e quantitativi. Fra i criteri di valutazione e comparazione delle offerte sono necessariamente inclusi i seguenti:
 - fattori di solidità patrimoniale;
 - volumi di risparmio complessivamente gestiti per conto terzi;
 - risultati, tra loro obiettivamente raffrontabili, precedentemente conseguiti nella gestione di portafogli di attività caratterizzati da combinazioni di rischio e rendimento analoghe.

Il numero delle offerte pervenute e valutate deve in ogni caso essere non inferiore al doppio di quello dei gestori a cui viene affidata la gestione.

5. Il Consiglio di Amministrazione definisce altresì i contenuti delle convenzioni di gestione nel rispetto dei criteri di cui all'art. 6 del Decreto, delle delibere assunte in materia di politiche di investimento, nonché delle previsioni di cui al presente Statuto.
6. Le convenzioni di gestione devono, in particolare, uniformarsi ai seguenti criteri:
 - a) irrinunciabilità per il Fondo del diritto di attribuire ai soggetti gestori gli obiettivi prioritari della gestione delle singole linee di investimento e di identificare la combinazione di rischio e rendimento maggiormente rispondente ai suddetti obiettivi;
 - b) diversificazione degli strumenti di investimento in un'ottica di ottimizzazione del rapporto fra rischio e rendimento con orizzonte di medio/lungo termine;
 - c) misurabilità dei risultati ottenuti dai singoli gestori mediante confronto con indici di mercato oggettivi, confrontabili e pubblicati;

- d) previsione di apposita norma che impedisca che i gestori divulgino informazioni riservate in merito alla politica di investimento del Fondo stesso, con particolare riferimento all'esercizio dei diritti di voto;
 - e) recedibilità da parte del Fondo dalle convenzioni in qualsiasi momento senza penalizzazioni, con un preavviso massimo di tre mesi da comunicarsi tramite raccomandata con ricevuta di ritorno;
 - f) recedibilità da parte del Fondo dalle convenzioni senza preavviso e senza penalizzazioni, da comunicarsi tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, nei casi di scioglimento previsti dalla legge e comunque in caso di inadempimento o inadeguatezza dei risultati finanziari.
7. Le convenzioni di gestione devono prevedere che ciascun gestore sia tenuto a fornire al Consiglio di Amministrazione del Fondo una rendicontazione, secondo tempi, modalità e contenuti individuati dal Consiglio di Amministrazione, in merito ai risultati conseguiti.
8. Il Consiglio di Amministrazione verifica i risultati conseguiti dai gestori sulla base di parametri oggettivi e confrontabili nel rispetto delle disposizioni emanate al riguardo dalla COVIP.

Art. 28 - Banca depositaria

1. Tutte le risorse del Fondo sono depositate presso un'unica banca depositaria, sulla base di apposita convenzione, regolata dalla normativa vigente.
2. La banca depositaria è scelta dal Consiglio di Amministrazione, previa richieste di offerte contrattuali, fra le banche aventi sede in Italia ed in possesso dei seguenti requisiti minimi complessivi:
 - a) patrimonio netto non inferiore ad un livello tale da garantire adeguata solidità e solvibilità;
 - b) volumi di risparmio per i quali viene svolta la funzione di depositaria con riferimento al comparto dei Fondi comuni di investimento, cosicché siano assicurate adeguata esperienza ed elevata efficienza operativa;
 - c) adeguata trasparenza attraverso la quotazione in mercati regolamentati riconosciuti ai sensi dell'art. 16 della direttiva 93/22/CEE.
3. Per la scelta della banca depositaria il Consiglio di amministrazione segue la procedura prevista dall'art. 6, comma 6, del Decreto.
4. La banca depositaria è responsabile nei confronti del Fondo e dei soci per ogni pregiudizio subito in conseguenza del mancato adempimento degli obblighi derivanti dallo svolgimento della sua funzione di depositaria. In relazione a ciò, avuto altresì presente l'obbligo di riferire al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio dei Sindaci del Fondo, gli

amministratori e i sindaci della banca depositaria riferiscono senza ritardo alla COVIP sulle irregolarità riscontrate nella gestione del Fondo.

5. Lo svolgimento delle funzioni di gestore delle risorse finanziarie del Fondo è incompatibile con lo svolgimento dell'incarico di banca depositaria.
6. La convenzione con la banca depositaria deve prevedere un termine di durata con facoltà di revoca in qualsiasi momento da parte del Fondo, senza penalizzazioni e con possibilità di rinuncia da parte dell'Azienda di credito con preavviso non inferiore a sei mesi. La convenzione medesima deve inoltre precisare che l'efficacia della revoca o della rinuncia può essere sospesa, ad iniziativa del Fondo, fino alla data in cui un'altra banca, in possesso dei requisiti previsti, accetti l'incarico di depositaria in sostituzione della precedente, nonché fino alla data in cui i valori e le disponibilità del Fondo siano trasferiti ed accreditati presso la nuova banca depositaria.

Art. 29 - Conflitti di interesse

1. La gestione del Fondo è effettuata nel rispetto della normativa vigente in materia di conflitti di interesse.

Art. 30 – Gestione amministrativa

1. Al Fondo spetta curare ogni attività inerente la gestione amministrativa; in particolare al Fondo compete:
 - a) la tenuta dei rapporti con i soggetti gestori e con la banca depositaria;
 - b) la tenuta della contabilità;
 - c) la raccolta e gestione delle adesioni;
 - d) la verifica delle posizioni contributive individuali degli aderenti;
 - e) la gestione delle prestazioni;
 - f) la predisposizione della documentazione da inviare alle autorità di controllo;
 - g) la predisposizione della modulistica e delle note informative, della rendicontazione e delle comunicazioni periodiche agli aderenti;
 - h) gli adempimenti fiscali e civilistici.
2. Le attività inerenti la gestione amministrativa possono essere affidate, in tutto o in parte, mediante apposita convenzione per la fornitura di servizi amministrativi, a soggetti terzi scelti dal Consiglio di Amministrazione sulla base di criteri di affidabilità, esperienza e professionalità.
3. Nell'ambito delle convenzioni stipulate per la fornitura dei servizi amministrativi, il Fondo adotta misure finalizzate a tutelare la riservatezza dei dati personali nel rispetto della normativa vigente.
4. Il Gestore amministrativo è responsabile nei confronti del Fondo e degli aderenti per ogni pregiudizio arrecato in conseguenza del mancato adempimento degli obblighi assunti con la convenzione.

Art. 31 - Sistema di contabilità e determinazione del valore e del rendimento del patrimonio

1. Il Consiglio di Amministrazione del Fondo cura la tenuta delle scritture e dei libri contabili richiesti dalla COVIP.
2. Il Presidente del Fondo sovrintende alla compilazione del prospetto della composizione e del valore del patrimonio e lo sottoscrive congiuntamente al Presidente del Collegio dei Sindaci.
3. Le scritture contabili, il prospetto della composizione e del valore del patrimonio e il bilancio del Fondo sono redatti in conformità alle disposizioni emanate dalla COVIP.

Art. 32 – Esercizio sociale e bilancio d'esercizio

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di Amministrazione sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei Delegati il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, unitamente al bilancio preventivo dell'esercizio successivo. Il bilancio é accompagnato dalla relazione sulla gestione e dalla relazione del Collegio dei Sindaci.
3. Il bilancio, le relazioni degli Amministratori e dei Sindaci devono restare depositati in copia presso la sede del Fondo durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea, affinché gli aderenti possano prenderne visione.

PARTE V

RAPPORTI CON GLI ADERENTI

Art. 33 – Modalità di adesione

1. L'associazione al Fondo avviene mediante presentazione di apposito modulo di adesione, sottoscritto e compilato in ogni sua parte. L'adesione dei lavoratori che hanno manifestato la volontà di associarsi al Fondo deve essere preceduta dalla consegna della documentazione informativa prevista dalla normativa vigente.
2. All'atto dell'adesione il Fondo verifica la sussistenza dei requisiti di partecipazione.
3. L'aderente è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite al Fondo.
4. La domanda di adesione è presentata dal lavoratore per il tramite del proprio datore di lavoro che la sottoscrive e, secondo le norme del presente Statuto e della fonte istitutiva, impegna entrambi nei confronti del Fondo; la stessa contiene la delega al datore di lavoro per la trattenuta della contribuzione a carico del lavoratore.
5. L'adesione del lavoratore comporta la contestuale adesione dell'impresa, ove questa non sia già socia del Fondo, che provvede tempestivamente al successivo inoltro al Fondo della stessa, comunicando tutti i dati riguardanti il lavoratore e lo stesso datore di lavoro, in conformità alle indicazioni formulate dal Fondo.
6. L'adesione del lavoratore decorre a partire dal primo giorno del mese successivo a quello in cui la domanda è stata presentata, ovvero dalla data di conferimento del Trattamento di Fine Rapporto.
7. La raccolta delle adesioni dei lavoratori viene promossa nei luoghi di lavoro dei destinatari, nelle sedi del Fondo e dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive, dei Patronati nonché negli spazi che ospitano momenti istituzionali di attività del Fondo e dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive.
8. In caso di adesione mediante conferimento del Trattamento di Fine Rapporto nonché di adesione contrattuale ai sensi del comma 4 del precedente art. 5, il Fondo, sulla base dei dati forniti dal datore di lavoro, comunica all'aderente l'avvenuta iscrizione e le informazioni necessarie al fine di consentire a quest'ultimo l'esercizio delle scelte di sua competenza.

Art. 34 – Trasparenza nei confronti degli aderenti

1. Il Fondo mette a disposizione degli aderenti: lo Statuto del Fondo, la Nota informativa, il bilancio e la eventuale relazione della società di revisione, il documento sulle anticipazioni di cui all'art. 13, comma 2, e tutte le altre informazioni utili all'aderente secondo quanto previsto dalle disposizioni COVIP in materia. Gli stessi documenti sono disponibili sul sito internet del Fondo. Su richiesta, il materiale viene inviato agli interessati.
2. In conformità alle disposizioni della COVIP, viene inviata annualmente all'aderente una

comunicazione contenente informazioni sulla sua posizione individuale, sui costi sostenuti e sull'andamento della gestione.

Art. 35 – Comunicazioni e reclami

1. Il Fondo definisce le modalità attraverso le quali gli aderenti possono interloquire per rappresentare le proprie esigenze e presentare reclami. Tali modalità sono portate a conoscenza degli aderenti nella Nota informativa.

PARTE VI

NORME FINALI

Art. 36 - Modifica dello Statuto

1. Le modifiche dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea straordinaria del Fondo e sottoposte all'approvazione della COVIP.
2. Il Consiglio di Amministrazione provvede ad apportare allo Statuto le modifiche che si rendano necessarie a seguito della sopravvenienza di disposizioni normative o della fonte istitutiva, nonché di disposizioni, istruzioni o indicazioni della COVIP.
3. Le modifiche di cui al comma precedente sono portate a conoscenza dell'Assemblea dei Delegati alla prima riunione utile.

Art. 37 - Cause di scioglimento del Fondo e modalità di liquidazione del patrimonio

1. Oltre che per le cause derivanti da eventuali disposizioni di legge, il Fondo si scioglie per deliberazione dell'Assemblea straordinaria in caso di sopravvenienza di situazioni o di eventi che rendano impossibile il perseguimento dello scopo ovvero il funzionamento del Fondo.
2. L'Assemblea straordinaria può deliberare, altresì, lo scioglimento del Fondo a seguito di conforme accordo tra le parti indicate al precedente art. 1.
3. Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Sindaci hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente agli altri Organi del Fondo nonché alla COVIP tutti gli elementi che possono lasciare presumere la necessità di scioglimento del Fondo.
4. In caso di liquidazione del Fondo, l'Assemblea straordinaria procede agli adempimenti necessari per la salvaguardia delle prestazioni e dei diritti degli aderenti nonché alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

Art. 38 – Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alla normativa vigente



Iscritto all'Albo dei fondi pensione con il n. 148

REGOLAMENTO ELETTORALE

Testo aggiornato anche in relazione al nuovo Statuto

FONDO NAZIONALE DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE
PER I LAVORATORI DEL SETTORE AUTOSTRADE,
STRADE, TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

**REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DELL'ASSEMBLEA
DEI DELEGATI**

**A) Elezione dei rappresentanti dei lavoratori soci per il rinnovo
dell'Assemblea**

Art. 1

Indizione delle elezioni

- 1 - Almeno tre mesi prima della scadenza del mandato dei componenti l'Assemblea dei Delegati di cui all'art. 15 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione avvia la procedura per le elezioni, ne fissa la data di svolgimento in un periodo compreso tra il 13 ed il 16 del mese e ne dà immediata informazione alle parti firmatarie l'Accordo istitutivo del Fondo.

Contestualmente il Consiglio di Amministrazione comunica il numero delle aziende associate e quello dei lavoratori soci aventi diritto al voto e provvede ad informare le aziende associate e, per il tramite di queste ultime, i lavoratori soci mediante avviso da affiggere negli spazi solitamente adibiti alle comunicazioni di natura sindacale ovvero, in mancanza, con altre modalità.

- 2 - Le elezioni per l'Assemblea dei Delegati debbono svolgersi almeno 20 giorni prima della scadenza dell'Assemblea in carica.
- 3 - Ove il Consiglio di Amministrazione non provveda nei termini sopra richiamati ad avviare la procedura elettorale, le parti firmatarie l'Accordo istitutivo provvedono congiuntamente, in sostituzione ed in tempo utile, all'indizione delle elezioni ed ai relativi adempimenti.

Art. 2

Elettorato attivo e passivo

- 1 - I rappresentanti dei soci nell'Assemblea dei Delegati sono eletti separatamente, dai lavoratori soci e dalle rispettive aziende, su collegio unico nazionale, a suffragio universale e diretto, con voto libero e segreto.
- 2 - Hanno diritto di voto e sono eleggibili i lavoratori che, a norma dell'art. 5, comma 3, dello Statuto, risultano iscritti al Fondo al primo giorno del mese di indizione delle elezioni e che siano in regola con il versamento dei contributi.

Art.3

Presentazione delle liste

- 1 - Le liste dei candidati vanno depositate presso la Sede del Fondo e vanno presentate alla Commissione elettorale di cui al successivo art. 4 entro il termine tassativo di venti giorni dalla data di indizione delle elezioni di cui al precedente art. 1. A tale deposito provvede un rappresentante delle Organizzazioni sindacali firmatarie l'Accordo istitutivo del Fondo per le rispettive liste ovvero un elettore; questi dovranno depositare la lista in duplice copia e firmare l'originale all'atto stesso del deposito assumendo, in tal modo, la qualità di presentatori di lista.
- 2 - All'elezione dei rappresentanti dei lavoratori soci per la costituzione o il rinnovo dell'Assemblea concorrono:
 - a) liste a carattere nazionale presentate - congiuntamente o disgiuntamente - dalle Organizzazioni sindacali firmatarie l'Accordo istitutivo del Fondo e sottoscritte da un rappresentante di ciascuna di esse;
 - b) liste sottoscritte da almeno il 5% dei lavoratori soci i quali dovranno comunque essere complessivamente presenti in non meno di 1/3 delle aziende associate al Fondo. A tal fine le firme dei sottoscrittori devono essere apposte su una copia della lista e vanno corredate da una fotocopia del tesserino aziendale di identificazione.
Le liste dovranno contenere, a pena di inammissibilità, l'indicazione del rispettivo componente della Commissione elettorale nazionale di cui al successivo art. 4.
La firma di presentazione di più liste comporta la sua invalidità su tutte le liste.
- 3 - E' considerata non valida la firma apposta da un candidato per la presentazione di qualsiasi lista.
- 4 - Ciascuna lista non può contenere un numero di candidati inferiore a 20 e superiore a 45.
- 5 - Le liste devono contenere l'indicazione dei promotori ed i nominativi dei candidati, contrassegnati con numeri progressivi secondo l'ordine di precedenza, con indicazione, per ciascuno, dei seguenti elementi identificativi: dati anagrafici, indirizzo, azienda dalla quale il candidato dipende e qualifica contrattuale.
L'accettazione della candidatura da parte di ciascun candidato deve risultare da apposita dichiarazione, firmata dal candidato stesso, che dovrà essere depositata contestualmente alla presentazione della lista.
Ciascun candidato non può figurare in più di una lista. La candidatura su più liste decade da tutte le liste. I componenti la Commissione elettorale nazionale non sono candidabili.
- 6 - Al presentatore di lista sarà restituita una copia della lista presentata con indicazione del giorno e dell'ora del deposito.

Art. 4

Commissione elettorale nazionale

1 - Entro il termine di sette giorni dalla data di indizione delle elezioni si costituisce presso la Sede del Fondo la Commissione elettorale nazionale composta da un rappresentante designato da ciascuna delle Organizzazioni sindacali firmatarie l'Accordo istitutivo del Fondo.

Tali componenti saranno successivamente integrati per lo svolgimento dei compiti di cui al successivo comma 7 da un rappresentante per ciascuna lista di cui al comma 2, lettera b) del precedente art. 3, sempre che risulti validamente presentata ai sensi del successivo comma 3.

2 - Non possono far parte della Commissione elettorale i candidati di lista, i componenti del Collegio dei Sindaci e coloro che prestano attività lavorativa presso la struttura amministrativa del Fondo.

3 - La Commissione elettorale riceve dal Presidente del Fondo l'elenco dei lavoratori soci aventi diritto al voto suddivisi per azienda e accerta che ricorrano i requisiti di ammissibilità delle liste presentate e in particolare:

a) verifica il rispetto delle condizioni stabilite per la presentazione delle liste e ne accerta la regolarità in ordine al numero dei candidati inseriti e alle firme di presentazione;

b) cancella i nomi dei candidati per i quali manca la prevista dichiarazione di accettazione;

c) cancella, in caso di sovrabbondanza, gli ultimi candidati inseriti sino alla regolarizzazione della lista.

4 - La dichiarazione di inammissibilità di una lista è comunicata al corrispondente presentatore ed ha effetto immediato. Avverso la dichiarazione di inammissibilità il presentatore di lista può inoltrare alla Commissione elettorale, entro il giorno successivo alla comunicazione di cui sopra, ricorso scritto che dovrà essere definito entro tre giorni dalla sua presentazione.

5 - Accertata l'ammissibilità delle liste, la Commissione elettorale è definitivamente costituita ed è composta compiutamente dai membri di cui al precedente comma 1.

6 - Tutte le decisioni della Commissione elettorale sono adottate a maggioranza assoluta dei componenti.

7 - Oltre a quanto previsto nei commi precedenti, la Commissione elettorale svolge i seguenti compiti:

- a) sulla base delle liste di cui sia stata accertata l'ammissibilità predispone la scheda elettorale, tenendo conto di quanto stabilito ai successivi artt. 5 e 6;
 - b) almeno 30 giorni prima della data delle elezioni, riportata sulla scheda elettorale:
 - trasmette a ciascuna azienda l'elenco dei lavoratori soci con contratto a tempo indeterminato aventi diritto al voto unitamente alle liste presentate e ammesse ed alle istruzioni per la votazione;
 - provvede, per il tramite dei soggetti promotori, ad informare i lavoratori soci relativamente alle liste dei candidati ed alle istruzioni per la votazione, che dovranno essere esposti nei quindici giorni precedenti la data delle elezioni negli spazi aziendali solitamente adibiti alle comunicazioni di natura sindacale o, in mancanza, in luoghi visibili ai lavoratori;
 - c) invia alle aziende in tempo utile, provvedendo alla relativa annotazione, un congruo numero di schede elettorali – corredate di apposita busta per la restituzione – che dovranno pervenire almeno dieci giorni prima per consentire la consegna ai lavoratori soci insieme alla busta paga del mese in corso. Contestualmente il lavoratore appone la propria firma per ricevuta sull'apposito elenco;
 - d) provvede ad inviare direttamente, a mezzo posta, agli altri lavoratori soci la scheda elettorale corredata di apposita busta per la restituzione;
 - e) riceve da ciascuna azienda, con apposito plico chiuso e sigillato, le schede elettorali non utilizzate e quelle non ritirate dagli aventi diritto al voto nonché il relativo elenco attestante il ricevimento della scheda elettorale da parte dei lavoratori soci. Il plico dovrà pervenire alla Commissione elettorale nazionale entro il decimo giorno successivo alla data riportata sulla scheda elettorale;
 - f) procede, come previsto al successivo art. 6, alle operazioni di scrutinio generale delle schede elettorali che dovranno pervenire con le modalità di cui al comma 8 del successivo art. 5;
 - g) esamina e risolve - in unica istanza - eventuali casi di contestazione;
 - h) trasmette alle aziende apposito comunicato conclusivo in ordine alle operazioni di voto ed ai relativi esiti di cui verrà data informazione ai lavoratori soci, per il tramite delle aziende stesse, mediante affissione negli spazi solitamente adibiti alle comunicazioni di natura sindacale o, in mancanza, in luoghi visibili ai lavoratori;
 - i) invia tutta la documentazione relativa alle operazioni di voto e di scrutinio al Consiglio di Amministrazione del Fondo che la conserva per tutta la durata del mandato dell'Assemblea dei Delegati.
- 8 - La Commissione elettorale cessa le proprie funzioni con la proclamazione dei risultati e la comunicazione degli stessi agli eletti, ai presentatori di lista, agli Organi del Fondo e alle parti firmatarie l'Accordo istitutivo del Fondo.

Art.5

Modalità di votazione

- 1 - La votazione avviene a mezzo di scheda comprendente tutte le liste presentate e ammesse, con la specificazione, in testa a ciascuna lista, delle organizzazioni sindacali proponenti la lista stessa o del gruppo sottoscrittore.

Le schede devono essere siglate da almeno due componenti la Commissione elettorale nazionale.

- 2 - Le schede elettorali, inviate dalla Commissione elettorale ai sensi del precedente art. 4, comma 7, riprodurranno, secondo l'ordine temporale di presentazione, la sigla e i candidati di ciascuna lista della quale sia stata accertata l'ammissibilità. Accanto alla sigla di ciascuna lista sarà apposto un riquadro riservato all'espressione del voto di lista.

- 3 - Non è ammesso il voto di preferenza.

- 4 - L'elettore esprime il proprio voto mediante l'apposizione del segno "x" nel riquadro predisposto a norma del precedente comma 2.

- 5 - Il voto si considera validamente espresso quale voto di lista anche nei casi in cui l'elettore:

- a) abbia apposto il segno "x" nel riquadro relativo ad una lista ed apposto lo stesso segno accanto o sopra al nominativo di uno o più candidati presenti all'interno della medesima lista a favore della quale ha votato;

- b) non abbia apposto il segno "x" nel riquadro relativo ad alcuna lista, ma lo abbia apposto accanto o sopra al nominativo di uno o più candidati presenti all'interno della medesima lista.

- 6 - Il voto è nullo quando l'elettore:

- a) abbia apposto il segno "x" nei riquadri relativi a più liste;

- b) abbia apposto il segno "x" nel riquadro relativo ad una lista ed abbia apposto lo stesso segno accanto o sopra al nominativo di un candidato inserito in una lista diversa;

- c) non avendo apposto il segno "x" nel riquadro relativo ad alcuna lista, lo abbia apposto accanto o sopra al nominativo di due o più candidati presenti all'interno di liste concorrenti.

È inoltre nullo il voto apposto su una scheda non predisposta dalla Commissione elettorale. Qualunque altro modo di espressione del voto, diverso da quello indicato nel presente articolo, rende nulla la scheda. Sono altresì nulle le schede che presentino segni non attinenti all'esercizio del voto.

- 7 - Il voto non è valido qualora la scheda non rechi alcun segno (scheda bianca).
- 8 - La restituzione della scheda contenente il voto espresso viene effettuata dal lavoratore socio mediante l'apposita busta ricevuta, che va rimessa per posta, chiusa e anonima, alla Commissione elettorale nazionale. La busta deve pervenire, ai fini dell'ammissione allo scrutinio, entro il decimo giorno successivo alla data riportata sulla scheda elettorale.

Art.6

Scrutinio delle schede e proclamazione dei risultati

- 1 - La Commissione elettorale nazionale, sulla base della documentazione pervenuta dalle aziende e conclusa l'acquisizione delle schede elettorali, provvede al relativo scrutinio nei tre giorni successivi al termine fissato per la restituzione delle schede stesse, redigendo apposito verbale, sottoscritto dai suoi componenti, al quale andranno allegate le liste elettorali.

Nel verbale devono essere annotati:

- il numero dei lavoratori soci aventi diritto al voto;
 - il numero delle schede elettorali inviate alle aziende, di quelle consegnate ai lavoratori, di quelle non utilizzate e non ritirate;
 - il numero dei lavoratori che hanno votato;
 - il numero di voti attribuito a ciascuna lista, quello delle schede nulle e quello delle schede bianche.
- 2 - La Commissione elettorale nazionale provvede altresì all'attribuzione dei seggi spettanti a ciascuna lista con il sistema proporzionale e all'individuazione dei candidati eletti nell'ambito di ciascuna lista secondo le seguenti modalità:
 - a) determina il numero dei voti validi espressi a favore di ciascuna lista;
 - b) ripartisce i seggi tra le liste sulla base del numero dei voti validi ricevuti da ciascuna lista con il seguente procedimento: divide il totale dei voti validi espressi per tutte le liste per il numero dei rappresentanti da eleggere al fine di ottenere il quoziente elettorale; attribuisce ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale è contenuto nel numero dei voti validi ricevuti dalla lista stessa. I seggi residui, indipendentemente dall'aver la lista conseguito o meno quozienti elettorali pieni, vengono attribuiti con precedenza alle liste che hanno un resto di voti più alto una volta effettuata la divisione di cui sopra. In caso di parità di resti il seggio o i seggi residui vengono assegnati alle liste mediante sorteggio;
 - c) proclama gli eletti sulla base dell'ordine progressivo di lista sino a concorrenza del numero di seggi assegnato a ciascuna lista.

Art.7

Sostituzione degli eletti

- 1 - Qualora nel corso del mandato un componente l'Assemblea dei Delegati eletto dai lavoratori perda la qualità di socio ovvero venga a mancare per qualsiasi motivo si procederà alla sua sostituzione mediante il subentro del primo dei non eletti della stessa lista secondo l'ordine progressivo di lista.

B) Elezione dei rappresentanti delle aziende per il rinnovo dell'Assemblea

Art. 8

Indizione delle elezioni

- 1 - Almeno tre mesi prima della scadenza del mandato dei componenti l'Assemblea dei Delegati di cui all'art. 15 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione avvia la procedura per le elezioni, ne fissa la data di svolgimento in un periodo compreso tra il 13 ed il 16 del mese e ne dà immediata informazione alle parti firmatarie l'Accordo istitutivo del Fondo.

Contestualmente il Consiglio di Amministrazione comunica il numero delle aziende associate e quello dei lavoratori soci aventi diritto al voto e provvede ad informare le aziende associate e, per il tramite di queste ultime, i lavoratori soci mediante avviso da affiggere negli spazi solitamente adibiti alle comunicazioni di natura sindacale ovvero, in mancanza, con altre modalità.

- 2 - Le elezioni per l'Assemblea dei Delegati debbono svolgersi almeno 20 giorni prima della scadenza dell'Assemblea in carica.
- 3 - Ove il Consiglio di Amministrazione non provveda nei termini sopra richiamati ad avviare la procedura elettorale, le parti firmatarie l'Accordo istitutivo provvedono congiuntamente, in sostituzione ed in tempo utile, all'indizione delle elezioni ed ai relativi adempimenti.

Art. 9

Elettorato attivo e passivo

- 1 - I rappresentanti dei soci nell'Assemblea dei Delegati sono eletti separatamente, dai lavoratori soci e dalle rispettive Aziende, su collegio unico nazionale, a suffragio universale e diretto, con voto libero e segreto.
- 2 - Hanno diritto di voto e sono eleggibili i rappresentanti delle aziende che, a norma dell'art. 5, comma 3, dello Statuto, risultano iscritte al Fondo al primo giorno del mese di indizione delle elezioni e che siano in regola con il versamento dei contributi.

Art.10

Presentazione delle liste

- 1 - Le Associazioni imprenditoriali firmatarie l'Accordo istitutivo del Fondo provvedono congiuntamente alla formazione di una lista elettorale unica che sarà composta sulla base di criteri volti ad assicurare l'elezione di un numero di rappresentanti commisurato alla consistenza degli iscritti al Fondo dipendenti da ciascuna azienda, fatte salve le specifiche

intese intervenute per favorire la più larga rappresentatività possibile delle aziende associate al Fondo. In ogni caso sarà salvaguardata l'elezione di almeno un candidato in rappresentanza delle imprese di cui al 2° comma dell'art. 5 dello Statuto del Fondo.

- 2 - La lista dei candidati rappresentanti le aziende associate va depositata presso la sede del Fondo e presentata alla Commissione elettorale di cui al successivo art. 11 entro il termine tassativo di venti giorni dalla data di indizione delle elezioni di cui al precedente art. 8. A tale deposito provvede, a nome e per conto delle Associazioni imprenditoriali firmatarie dell'Accordo istitutivo del Fondo, un rappresentante da esse designato; questi dovrà depositare la lista in duplice copia e firmare l'originale all'atto stesso del deposito.
- 3 - Tale lista dovrà essere composta da un numero complessivo di candidati non inferiore a 30 e non superiore a 45, i cui nominativi saranno contrassegnati con numeri progressivi secondo l'ordine di precedenza, con indicazione, per ciascuno di essi, dei seguenti elementi identificativi: dati anagrafici, indirizzo, azienda alla quale il candidato fa riferimento.
- 4 - La lista riporterà accanto al nome della azienda associata quello del candidato che la rappresenta.

L'accettazione della candidatura da parte di ciascun candidato deve risultare da apposita dichiarazione, firmata dal candidato stesso, che dovrà essere depositata contestualmente alla presentazione della lista.

I componenti la Commissione elettorale nazionale non sono candidabili.

Art.11

Commissione elettorale nazionale

- 1 - Entro il termine di sette giorni dalla indizione delle elezioni si costituisce presso la Sede del Fondo la Commissione elettorale nazionale composta da due rappresentanti designati da ciascuna delle Associazioni imprenditoriali firmatarie l'Accordo istitutivo del Fondo.
- 2 - Non possono far parte della Commissione elettorale i candidati di lista, i componenti del Collegio dei Sindaci e coloro che prestano attività lavorativa presso la struttura amministrativa del Fondo.
- 3 - La Commissione elettorale riceve dal Presidente del Fondo l'elenco delle aziende associate e quello dei lavoratori soci aventi diritto al voto suddivisi per azienda e in particolare:
 - a) verifica il rispetto delle condizioni stabilite per la presentazione della lista e ne accerta la regolarità in ordine al numero dei candidati inseriti;
 - b) cancella i nomi dei candidati per i quali manca la prevista dichiarazione di accettazione;

- c) cancella, in caso di sovrabbondanza, gli ultimi candidati inseriti sino alla regolarizzazione della lista.
- 4 - Tutte le decisioni della Commissione elettorale sono adottate a maggioranza assoluta dei componenti.
- 5 - Oltre a quanto previsto nei commi precedenti, la Commissione elettorale svolge i seguenti compiti:
- a) predispone la scheda elettorale contenente la lista dei candidati, tenendo conto di quanto stabilito ai successivi artt. 12 e 13;
 - b) almeno 30 giorni prima della data delle elezioni, riportata sulla scheda elettorale, trasmette a ciascuna azienda associata la lista presentata e le istruzioni per la votazione;
 - c) invia a ciascuna azienda, provvedendo alla relativa annotazione, un numero di schede elettorali – corredate di apposita busta per la restituzione – che dovranno pervenire almeno sette giorni prima della data delle elezioni, variabile in funzione del numero dei rispettivi lavoratori iscritti al Fondo ed aventi diritto di voto. La Commissione predisporrà schede elettorali di diverso valore (1, 5, 10, 100, 250 voti), che saranno consegnate a ciascuna azienda associata in numero da eguagliare in valore quello dei lavoratori iscritti al Fondo ed aventi diritto di voto;
 - d) riceve da ciascuna azienda le schede utilizzate per la votazione e procede, come previsto al successivo art. 13 alle operazioni di scrutinio generale delle schede elettorali che dovranno pervenire con le modalità di cui al comma 8 del successivo art. 12;
 - e) esamina e risolve - in unica istanza - eventuali casi di contestazione;
 - f) trasmette alle aziende apposito comunicato conclusivo in ordine alle operazioni di voto ed ai relativi esiti;
 - g) invia tutta la documentazione relativa alle operazioni di voto e di scrutinio al Consiglio di Amministrazione del Fondo che la conserva per tutta la durata del mandato dell'Assemblea dei Delegati.
- 6 - La Commissione elettorale cessa le proprie funzioni con la proclamazione dei risultati e la comunicazione degli stessi agli eletti, agli Organi del Fondo e alle parti firmatarie l'Accordo istitutivo del Fondo.

Art.12

Modalità di votazione

1 - La votazione avviene a mezzo di scheda che riporta la lista presentata.

Le schede devono essere siglate da almeno due componenti la Commissione elettorale nazionale.

2 - Le schede elettorali predisposte dalla Commissione elettorale ai sensi del precedente art. 11, comma 5, lettere a) e c), riprodurranno i nomi dei candidati e dell'azienda di riferimento e indicheranno il numero di voti a disposizione di ciascuna azienda che sarà pari, nel complesso, a quello dei rispettivi lavoratori iscritti al Fondo con diritto di voto. In testa alla scheda elettorale sarà apposto un riquadro riservato all'espressione del voto di lista.

3 - Non è ammesso il voto di preferenza.

4 - La votazione avviene apponendo il segno "x" nel riquadro relativo alla lista predisposto a norma del precedente comma 2.

5 - Il voto si considera validamente espresso quale voto di lista anche nei casi in cui l'elettore:

a) abbia apposto il segno "x" nel riquadro relativo alla lista ed apposto lo stesso segno accanto o sopra al nominativo di uno o più candidati presenti all'interno della lista stessa;

b) non abbia apposto il segno "x" nel riquadro relativo alla lista ma lo abbia apposto accanto o sopra al nominativo di uno o più candidati presenti all'interno della lista stessa.

6 - È nullo il voto apposto su una scheda non predisposta dalla Commissione elettorale. Qualunque altro modo di espressione del voto, diverso da quello indicato nel presente articolo, rende nulla la scheda. Sono altresì nulle le schede che presentino segni non attinenti all'esercizio del voto.

7 - Il voto non è valido qualora la scheda non rechi alcun segno (scheda bianca).

8 - La restituzione delle schede contenenti il voto espresso viene effettuata dall'azienda associata mediante l'apposita busta ricevuta, che va rimessa per posta, chiusa e anonima, alla Commissione elettorale nazionale. La busta deve pervenire, ai fini dell'ammissione allo scrutinio, entro il decimo giorno successivo alla data riportata sulla scheda elettorale.

Art.13

Scrutinio delle schede e proclamazione dei risultati

- 1 - La Commissione elettorale nazionale, conclusa l'acquisizione delle schede elettorali, provvede al relativo scrutinio nei tre giorni successivi al termine fissato per la restituzione delle schede stesse, redigendo apposito verbale, sottoscritto dai suoi componenti, al quale andrà allegata la lista elettorale.

Nel verbale devono essere annotati:

- il numero delle aziende associate aventi diritto al voto, il numero delle schede elettorali inviate ed il numero di voti spettanti a ciascuna di esse;
 - il numero delle aziende che hanno votato ed il totale dei voti da esse espressi;
 - il numero di voti attribuito alla lista, quello delle schede nulle e quello delle schede bianche.
- 2 - La Commissione elettorale nazionale provvede altresì alla individuazione ed alla proclamazione dei candidati eletti, nel numero di seggi stabilito, sulla base dell'ordine progressivo di lista.

Art.14

Sostituzione degli eletti

- 1 - Qualora un'azienda perda per qualsiasi motivo la qualità di socio, il componente eletto in sua rappresentanza decade e viene sostituito dal primo dei candidati non eletti.
- 2 - In caso di revoca del mandato da parte dell'azienda nei confronti del proprio rappresentante eletto in Assemblea, di rinuncia al mandato stesso, di cessazione del rapporto di lavoro o di sopravvenienza di cause che non consentano l'esercizio della funzione, l'azienda è tenuta a darne comunicazione al Presidente del Fondo entro dieci giorni dalla data della revoca, del ricevimento della rinuncia o del verificarsi degli altri eventi indicati designando, al contempo, un sostituto. In mancanza, si provvede alla sua sostituzione con il primo dei candidati non eletti.
- 3 - Qualora il rappresentante di un'azienda sia eletto nel Consiglio di Amministrazione o nel Collegio dei Sindaci, l'azienda, entro dieci giorni dall'elezione, dovrà comunicare al Presidente del Fondo il nominativo del nuovo rappresentante in Assemblea. In mancanza subentrerà il primo dei candidati non eletti.

Art.15

Disposizione finale

- 1 - Le elezioni dei rappresentanti dei lavoratori soci e della rispettive aziende, quando abbiano avuto luogo secondo le norme del presente Regolamento, sono comunque valide indipendentemente dal numero degli aventi diritto che ha effettivamente partecipato alle votazioni.

INDICE

STATUTO

Pag.

PARTE I – IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO

- *Art. 1 - Denominazione, fonte istitutiva, durata, sede* 3
- *Art. 2 - Forma giuridica* 3
- *Art. 3 - Scopo* 3

PARTE II – CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITA' DI INVESTIMENTO

- *Art. 4 - Regime della forma pensionistica* 4
- *Art. 5 - Destinatari e Soci* 4
- *Art. 6 - Scelte di investimento* 6
- *Art. 7 - Spese* 6

PARTE III – CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI

- *Art. 8 - Contribuzione* 7
- *Art. 9 - Determinazione della posizione individuale* 9
- *Art. 10 - Prestazioni pensionistiche* 9
- *Art. 11 - Erogazione della rendita* 10
- *Art. 12 - Trasferimento e riscatto della posizione individuale* 11
- *Art. 13 - Anticipazioni* 12

PARTE IV - PROFILI ORGANIZZATIVI

A) ORGANIZZAZIONE DEL FONDO

- *Art. 14 - Organi del Fondo* 13
- *Art. 15 - Assemblea dei Delegati – Criteri di costituzione e composizione* 13
- *Art. 16 - Assemblea dei Delegati – Attribuzioni* 13
- *Art. 17 - Assemblea dei Delegati – Modalità di funzionamento e deliberazioni* 14
- *Art. 18 - Consiglio di Amministrazione – Criteri di costituzione e composizione* 15
- *Art. 19 - Cessazione e decadenza degli Amministratori* 16
- *Art. 20 - Consiglio di Amministrazione – Attribuzioni* 16
- *Art. 21 - Consiglio di Amministrazione - Modalità di funzionamento e responsabilità* 18
- *Art. 22 - Presidente e Vice Presidente* 19
- *Art. 23 - Direttore generale responsabile del Fondo* 20
- *Art. 24 - Collegio dei Sindaci - Criteri di costituzione* 21
- *Art. 25 - Collegio dei Sindaci – Attribuzioni* 22
- *Art. 26 - Collegio dei Sindaci – Modalità di funzionamento e responsabilità* 22
- *Art. 26 bis - Consulta delle Organizzazioni* 23

B) GESTIONE PATRIMONIALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE

- *Art. 27 - Incarichi di gestione* 24
- *Art. 28 - Banca depositaria* 25
- *Art. 29 - Conflitti di interesse* 26
- *Art. 30 - Gestione amministrativa* 26
- *Art. 31 - Sistema di contabilità e determinazione del
valore e del rendimento del patrimonio* 27
- *Art. 32 - Esercizio sociale e bilancio d'esercizio* 27

PARTE V – RAPPORTI CON GLI ADERENTI

- *Art. 33 - Modalità di adesione* 28
- *Art. 34 - Trasparenza nei confronti degli aderenti* 28
- *Art. 35 - Comunicazioni e reclami* 29

PARTE VI - NORME FINALI

- *Art. 36 - Modifica dello Statuto* 30
- *Art. 37 - Cause di scioglimento del Fondo e
modalità di liquidazione del patrimonio* 30
- *Art. 38 - Rinvio* 30

REGOLAMENTO ELETTORALE

- **A)** *Elezione dei rappresentanti dei lavoratori soci
per il rinnovo dell'Assemblea* 32
- **B)** *Elezione dei rappresentanti delle aziende per
il rinnovo dell'Assemblea* 39